Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 27 marzo 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 75 DEL 27 MARZO 1958:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1957, n. 1438.

Approvazione dello statuto dell'Aero Club d'Italia e dello statuto tipo degli Aero Club locali.

LEGGE 13 marzo 1958, n. 204.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957: a) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità economica europea; b) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea; c) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea dell'energia atomica; d) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195.

Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE

Art. 1.

(Componenti e sede del Consiglio).

Il Consiglio superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da quattordici componenti eletti dai magistrati ordinari e da sette componenti eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere.

Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma.

Art. 2.

(Comitato di presidenza).

Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal Vice Presidente, che lo presiede, dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima.

Il Comitato promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi dell'art. 9.

Art. 3.

(Commissioni).

Su proposta del Comitato di presidenza, il Presidente del Consiglio superiore nomina all'inizio di ogni anno le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio, nonchè la Commissione speciale di cui all'art. 11, terzo comma.

Art. 4.

(Composizione della sezione disciplinare).

Per la cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati viene istituita la sezione disciplinare costituita da dieci componenti effettivi e quattro supplenti.

I componenti effettivi sono: il Vice Presidente, che la presiede, il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, i due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, due magistrati di Corte di cassazione, uno di Corte di appello, uno di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, uno di Corte di appello, uno di tribunale e uno dei componenti eletti dal Parlamento.

Il Vice Presidente, il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e i due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo sono membri di diritto: gli altri componenti sono scelti mediante sorteggio. Alle operazioni di sorteggio provvede il Comitato di presidenza.

Il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura.

Art. 5.

(Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è necessaria la presenza di almeno quindici componenti, di cui dieci magistrati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello del Presidente.

Art. 6.

(Validità delle deliberazioni della sezione disciplinare).

La sezione disciplinare delibera col numero di sette componenti: il Vice Presidente del Consiglio superiore che la presiede, il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, i due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, un magistrato di Corte di cassazione, un magistrato appartenente alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare e un componente eletto dal Parlamento.

Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, il quinto componente magistrato è magistrato di tribunale.

Qualora il Presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facoltà di cui al successivo art. 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il Vice Presidente del Consiglio superiore, e resta escluso il componente eletto dal Parlamento.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione è presieduta in ogni caso dal Presidente del Consiglio superiore; ed è composta, oltre che dal Vice Presidente del Consiglio superiore e dal più anziano per carica o per età dei componenti eletti dal Parlamento, dai due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo e da due magistrati di Corte di cassazione, se il procedimento riguarda il Primo Presidente, e dal Primo Presidente, dai due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo e da un magistrato di Corte di cassazione, se riguarda il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione o il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 7.

(Composizione della segreteria).

La segreteria del Consiglio superiore è costituita da un magistrato di Corte di cassazione che la dirige, e da tre magistrati di cui uno di Corte di appello e due di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie in numero non superiore a sette.

I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore sentito il Ministro.

I funzionari di cancelleria sono nominati dal Ministro su richiesta del Presidente del Consiglio superiore.

La segreteria dipende dal Comitato di Presidenza.

Art. 8.

(Ispettorato).

Il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dello Ispettorato generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 9.

(Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore).

I fondi per le indennità dovute ai componenti del Consiglio superiore della Magistratura, e per tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso, sono stanziati in appositi capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Per il pagamento delle indennità e di tutte le altre spese anzidette, sono autorizzate aperture di credito, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, a favore del capo della segreteria del Consiglio, che provvede o con buoni a lui intestati o con ordinativi a favore dei creditori, a sua firma, e con l'obbligo di rendere conto, nei modi e nelle forme previsti dallo art. 333 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59 sarà provveduto con lo stanziamento in apposito capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

CAPO II

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE

Art. 10.

(Attribuzioni del Consiglio superiore).

Spetta al Consiglio superiore di deliberare:

1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;

2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonchè dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori e i componenti estranei è ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello;

3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione;

4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati;

5) sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziate in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.

Può fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.

Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

Art. 11.

(Funzionamento del Consiglio).

Nelle materie indicate al n. 1 dell'art. 10 il Consiglio superiore delibera su richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.

Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, il Consiglio delibera, su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una Commissione formata da tre dei suoi componenti, di cui due eletti dai magistrati, e uno eletto dal Parlamento.

Art. 12.

(Assunzioni e promozioni dei magistrati per concorso).

Il Consiglio superiore provvede alle assunzioni in Magistratura, alle promozioni dei magistrati e agli esami per aggiunto giudiziario secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, valendosi di commissioni da esso nominate. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni e quella per

gli esami di aggiunto giudiziario, compiuti i lavori, formano le graduatorie che sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore, esaminati gli atti e gli eventuali reclami, proposti dal Ministro per la grazia e giustizia e dagli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta, approva o modifica la graduatoria.

Art. 13.

(*Promozioni dei magistrati per scrutinio*).

Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la Commissione di scrutinio. Questa procede allo scrutinio dei magistrati che sono chiamati per turno di anzianità, e attribuisce le qualifiche di merito distinto o di merito semplice, oppure dichiara il magistrato impromovibile.

La deliberazione della Commissione di scrutinio è comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito.

La Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione è presieduta dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione. La Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di appello è presieduta dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione.

Art. 14.

(*Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia*)

Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo quanto stabilito dall'art. 11:

1) ha facoltà di promuovere mediante richiesta la azione disciplinare. L'azione disciplinare può peraltro essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione nella sua qualità di Pubblico Ministero presso la sezione disciplinare del Consiglio superiore;

2) ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e può al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;

3) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull'ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Art. 15.

(*Destinazione di magistrati al Ministero. Incarichi speciali ai magistrati*).

Per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, il Ministro, previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, il quale, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti.

Quando il magistrato cessa dalla destinazione al Ministero, il Ministro ne dà comunicazione al Consiglio superiore per i provvedimenti di sua competenza, facendo le proposte, che riterrà opportune, per la destinazione agli uffici giudiziari.

Le disposizioni del comma primo si applicano anche per il conferimento a magistrati, giusta le norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni. Quando cessa l'incarico o quando il magistrato possa esercitare le funzioni giudiziarie compatibilmente con l'incarico stesso, il Ministro provvede ai sensi del comma precedente.

Art. 16.

(*Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore*).

Il Ministro può intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli tuttavia non può essere presente alla deliberazione.

Art. 17.

(*Forma dei provvedimenti*).

Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.

Contro i predetti provvedimenti, è ammesso ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Art. 18

(*Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore*).

Il Presidente del Consiglio superiore:

1) indice le elezioni dei componenti magistrati;

2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;

3) convoca e presiede il Consiglio superiore;

4) convoca e presiede la sezione disciplinare nei casi espressamente previsti dall'art. 6 e in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno;

5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

Art. 19.

(*Attribuzioni del Vice Presidente*).

Il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quelle che gli sono delegate dal Presidente.

Art. 20.

(*Attribuzioni speciali del Consiglio superiore*).

Il Consiglio superiore:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere;

3) elegge il Vice Presidente;

4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;

5) esprime parere nei casi previsti dall'art. 10, penultimo comma;

6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;

7) può disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio.

CAPO III

COSTITUZIONE, CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

Art. 21.

(Convocazione dei corpi elettorali).

Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio.

Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della convocazione dei rispettivi corpi elettorali avviene almeno 40 giorni prima delle elezioni.

Art. 22.

(Componenti eletti dal Parlamento).

La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea.

Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente.

Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.

Art. 23.

(Componenti eletti dai magistrati).

I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: sei tra i magistrati di Corte di cassazione dei quali due con ufficio direttivo, quattro tra i magistrati di Corte di appello e quattro fra i magistrati di Tribunale con almeno quattro anni di anzianità dalla promozione a quest'ultima categoria.

Agli effetti della presente legge si intendono per magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e gli altri magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Alla elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati, votando ciascuno per i componenti appartenenti alla propria categoria.

Non partecipano alla elezione gli uditori.

Sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.

Il voto è personale e segreto.

Art. 24.

(Ineleggibilità).

Non possono essere eletti componenti del Consiglio i magistrati sospesi dalle funzioni, e i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, è stata inflitta una sanzione più grave dell'ammonimento.

Sono tuttavia eleggibili i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da alcun'altra sanzione disciplinare.

Art. 25.

(Uffici elettorali).

Le votazioni dei magistrati hanno luogo:

per i magistrati di cassazione presso la Corte di cassazione;

per i magistrati di appello presso la Corte di appello o la Sezione staccata di Corte di appello nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dove prestano servizio;

per i magistrati di tribunale e per gli aggiunti giudiziari presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dove prestano servizio.

I magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma.

Art. 26.

(Collegi elettorali per i magistrati di Corte di appello e di Tribunale).

Ai fini delle elezioni dei magistrati di appello e dei magistrati di Tribunale sono istituiti rispettivamente quattro collegi, in ciascuno dei quali viene eletto un componente del Consiglio superiore per ciascuna di dette categorie.

I quattro collegi saranno costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile dei magistrati in essi compresi, compatibilmente col criterio della continuità territoriale.

Art. 27.

(Suffragi e proclamazioni dei risultati).

Ciascun magistrato di Corte di cassazione ha facoltà di votare per non più di nove magistrati di cassazione, dei quali non più di tre possono essere magistrati con ufficio direttivo.

Ciascuno dei magistrati di Tribunale e gli aggiunti giudiziari hanno facoltà di votare per non più di due magistrati di Tribunale, e ciascuno dei magistrati di Corte di appello per non più di due magistrati di Corte di appello, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale.

E' proclamato eletto il magistrato che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è proclamato eletto chi ha maggiore anzianità di servizio nella categoria.

I magistrati che per il numero dei suffragi raccolti seguono, nei rispettivi collegi elettorali, gli eletti, vengono, nell'ordine, chiamati a sostituire i componenti che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio.

Art. 28

(Contestazioni).

L'ufficio elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.

L'ufficio competente allo scrutinio provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.

Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.

Art. 29.

(*Reclami*).

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio superiore, e devono pervenire nella segreteria di questo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio superiore decide sui reclami entro 15 giorni dal termine di cui al primo comma.

Art. 30.

(*Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio*).

Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio.

Tuttavia finchè non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.

Art. 31.

(*Scioglimento del Consiglio superiore*).

Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza.

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.

CAPO IV
POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE

Art. 32.

(*Durata della carica*).

I componenti elettivi del Consiglio superiore durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 33.

(*Incompatibilità*).

I componenti elettivi del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei Consigli regionali, della Corte costituzionale, nè assumere la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.

I componenti eletti dal Parlamento, finchè sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, nè far parte di consigli di amministrazione di società commerciali.

Del Consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l'incompatibilità si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria più elevata, o, nella stessa categoria, il più anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parità il più anziano di età.

Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 34.

(*Divieto di partecipazione ai concorsi e agli scrutini*).

I magistrati componenti del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione, salvo che non ne facciano più parte da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta.

Art. 35.

(*Divieto di incarico di uffici direttivi*).

Ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore non possono essere conferiti gli uffici direttivi di cui all'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, salvo che, da almeno un anno, non facciano più parte del Consiglio, o che questo sia venuto a cessare.

Art. 36.

(*Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni*).

I componenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento non possono essere assunti in magistratura per meriti insigni, fin quando sia in carica il Consiglio al quale appartengono o hanno appartenuto.

Art. 37.

(*Sospensione e decadenza dei componenti magistrati*)

I magistrati componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo e se sottoposti a procedimento disciplinare.

I magistrati componenti del Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare.

Art. 38.

(*Sospensione e decadenza dei componenti eletti dal Parlamento*).

I componenti eletti dal Parlamento, se sono sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo, sono sospesi di diritto dalla carica.

I componenti eletti dal Parlamento decadono di diritto dalla carica se, in seguito a sentenza penale irrevocabile, sono condannati alla reclusione per un delitto non colposo.

Negli altri casi di condanna o di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, il Presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione.

Art. 39.

(*Sostituzioni*).

I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27, ultimo comma.

Se la sostituzione non può aver luogo a norma del comma precedente, si procede a elezione suppletiva.

I componenti eletti dal Parlamento, che cessano dalla carica nel corso del quadriennio, sono sostituiti con nuove elezioni.

Art. 40.

(*Assegni e indennità ai componenti del Consiglio*).

Al Vice Presidente del Consiglio superiore è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione.

Agli altri componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento più favorevole, restando a carico dell'Amministrazione di appartenenza l'onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e giustizia quello relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore.

Ai componenti è attribuita la indennità di lire cinquemila per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.

Art. 41.

(Posizione giuridica dei segretari).

I magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42.

(Abrogazioni di norme incompatibili).

Le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre leggi sulla medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.

Con l'inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, cessano di funzionare i Tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti.

Art. 43.

(Delega al Governo
Entrata in vigore della presente legge).

La presente legge entrerà in vigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro lo stesso termine, le disposizioni aventi carattere transitorio e di attuazione, e quelle di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 26 febbraio 1958, n. 196.

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il miglioramento del programma di assistenza alimentare all'infanzia effettuato in Roma il 30 giugno 1955.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il miglioramento del programma di assistenza alimentare all'infanzia, effettuato in Roma il 30 giugno 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

L'esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1 è curata ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, numero 1006, ratificato con la legge 3 aprile 1953, n. 296, dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, a favore della quale è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire un miliardo.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957 58, per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il miglioramento del programma di assistenza alimentare all'infanzia.

EMBASSY OF THE
UNITED STATES OF AMERICA
No. 3933

June 30, 1955

Excellency:

I have the honor to refer to the conversations which have recently taken place between representatives of our two Governments relating to a United States Go-

vernment contribution toward the improvement of the child feeding programs carried out by the Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (A.A.I.). It is our joint purpose to improve the quantity and quality of food being given to approximately 1,324,000 children by the A.A.I. in kindergartens, school messes and orphanages and 465.000 children in camps as outlined in Annex A, Budget of Operations, Firts Year, which is attached hereto and incorporated herein as part of this agreement.

1. For this purpose and in consideration of the undertakings and understandings contained herein, the United States Government will to the extent available in Commodity Credit Corporation stocks supply without cost, f.o.b., United States port, to the Italian Government agricultural commodities in the approximate quantities listed below, having a current estimated value not in excess of $ 18,000,000 as follows:

1.	Non-fat dried milk . . .	M.T.	5.963
2.	Butter	M.T.	1,513
3.	Cottonseed Oil (cooking)	M.T.	1,513
4.	Cheese (including processed)	M.T.	7,657
5.	Dry beans	M.T.	3,695
6.	Wheat flour (27,000 tons wheat)	M.T.	19,440

This United States' contribution will be governed by Title II, United States Public Law 480, 83rd Congress and by other applicable United States' legislation.

2. For the above purpose and in consideration of the above contribution, the Italian Government undertakes to maintain programs of supplemental child feeding of the magnitude and character indicated in the A.A.I. budget statement in Annex A, attached hereto; and in particular:

(*a*) to assume all administrative and operating costs entailed in the implementation of the entire A.A.I. child feeding program as expanded by the United States contribution;

(*b*) to carry out throughout the duration of the program a program of public information relating to all aspects of the program on a basis to be mutually agreed.

3. With regard to the implementation of the child feeding program, the Italian Government further agrees that:

(*a*) the agencies designated and the composition of the boards and/or commissions which will administer and/or distribute the commodities to be contributed by the United States Government will be mutually acceptable to the United States Embassy and A.A.I.;

(*b*) complete accounting records pertinent to the execution of the program will be maintained and will be readily made available to the United States Government representatives;

(*c*) periodic reports will be provided to the United States Government by the Italian Government on a basis to be mutually agreed.

4. It is understood that both the United States and Italian governments intend that this program be the commencement of a long term program to which, in the second and third year, the United States Government would make additional contributions in agricultural commodities on a reduced scale and for the fourth year would make no contribution, and the Italian Government would give correspondingly increased support. This intention is of course contingent upon the continued availability of United States Congressional authorization and of surplus agricultural commodities under United States Public Law 480, Title II; upon mutually satisfactory operation of the program in its first year; and upon Parliamentary approval of the additional funds needed from the Italian Government. The United States Government contribution to this porgram maintained at the level and quality indicated herein and attached Annex A would be no greater in the second year than two thirds in quantity of the contribution indicated in Paragraph 1 above, and for the third year, no greater than one third.

5. In order to carry out the program set forth herein both governments agree to establish a Joint Advisory Committee consisting of an equal number of representatives to be designated by the Ambassador of the United States, and by the President of A.A.I., to plan and review the operation of the program, to formulate recommendations to the two agencies regarding the program, and in particular to advise on:

(*a*) Product requisition plans;

(*b*) Designation of agencies and composition of the boards and/or commissions which will administer and/or distribute the commodities involved in the child feeding program;

(*c*) A system of field visits and checks on program implementation;

(*d*) Implementation of public information projects on the program;

(*e*) Development and improvement of dietary standards of the feeding of children under the program;

(*f*) Educational programs or projects parallel to the food program designed to improve and develop dietary standards with the view of effecting consumer education:

(*g*) Other projects or matters that either agency may submit for examination to the Joint Advisory Committee.

6. Both the United States and Italian governments agree that this agreement shall be implemented by Transfer Authorizations containing specific terms and conditions.

7. The United States Government would appreciate receiving confirmation that the foregoing terms and conditions are acceptable to the Italian Government.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my most distinguished consideration.

ELBRIDGE DURBROW
Chargé d'Affaires ad interim

His Excellency
Gaetano MARTINO
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Italy

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

ANNEX *A*

BUDGET OF OPERATIONS
First Year

1. - Size of the program

CATEGORIES OF WELFARE CENTERS	Welfare centers	Children	Days of assistance	Rations	Rates of allocat.
Kindergartens	10,967	580,000	150	65,250,000	75 %
School messes	6,062	647,000	130	84,110,000	100 %
Orphanages	2,235	97,000	365	35,405,000	100 %
Total . . .	19,264	1,324,000	—	184,765,000	—
Summer camps:					
Overnight	2,120	298,000	30	9,000 000	100 %
Daily	1,626	167,000	30	5,000,000	100 %
Total . . .	3,746	465,000	—	14,000,000	—

2. - Number of children by areas

AREAS	Kindergartens	School messes	Orphanages	Total	Summer camps		
					Overnight	Daily	Total
Northern and central Italy	352,000	269,000	65,000	686,000	218,000	62,000	280,000
Southern Italy and Islands	228,000	378,000	32,000	638,000	80,000	105,000	185,000
Total. . .	580,000	647,000	97,000	1,324,000	298,000	167,000	465,000

3. - Proposed daily rations (in grams)

ITEMS CALORIES PROTEINS	Kindergartens School messes Orphanages	Summer camps	
		Overnight	Daily
Dried milk	30	30	30
Fats (1)	15	20	15
Cheese	37,5	60	37.5
Flour	80	250	150
Pasta (2)	60	100	80
Dried beans	20	—	—
Jam (3)	15	30	30
Sugar	10	10	10
Calories (number of) .	986	1,812	1,286
Proteins	41	67	48
of which animal . .	19	23	19

(1) ½ butter and ½ vegetable oil.
(2) Part of pasta rations may be substituted with rice.
(3) Part of jam rations may be substituted with meat, fish, vegetables, fruit, vitamins and/or such other foods not supplied by the U. S. Government, which would improve variety and the nutritive content of the diet.

4. - Yearly requirements (in metric tons)

ITEMS	Food Requirements					
	Kindergartens	School messes	Orphanages	Summer camps		Total
				Overnight	Daily	
Dried milk. . .	1,958	2,523	1,062	270	150	5,963
* Fats	979	1,261	531	180	75	3,026
Cheese	2,447	3.155	1,328	540	188	7,658
Flour	5,220	6,729	2,832	2,250	750	17,781 (1)
* Pasta	3,915	5.047	2,124	900	400	12,386 (2)
Dried beans . .	1,305	1,682	708	—	—	3,695
* Jam	979	1,261	531	270	150	3,191
Sugar	653	841	354	90	50	1,988
Total . . .						55,687

(1) Equivalent to 24 700 tons of wheat;
(2) Equivalent to 17,200 tons of wheat,
(*) See Table 3, notes 1, 2, 3.

5. - Proposed U. S. A. and Italian contributions to the program

U S A CONTRIBUTION
(Subject to Availabilities in CCC Stocks)

1. Dried Milk . . . . m t 5,963
2. Butter . . . . » 1,513
3. Oil . . . . » 1,513
4. Cheese . . . . » 7,657
5. Dried beans . . . . » 3 695
6. Wheat flour (27 000 tons of wheat) . . . » 19,440

Total . . . m t 39,781

A A. I. CONTRIBUTION

	Milion lire	$
1. Ocean freight (without refrigeration) .	738	1,180,890
2. Processing cost of U. S Flour (7,776 m t) into pasta	356	569 600
3. Storage, handling and distribution cost	835	1,336,000
4. Purchases in the Italian market:		
Flour: 6,437 tons (8,940 tons of wheat)	676	1,081,600
Pasta: 4,290 tons (5,960 tons of wheat)	536	857,600
Jam : 3,191 tons	556	889,600
Sugar: 1,988 tons	276	441,600
5. Public information expenditures . .	60	96,600
6. Miscellaneous expenditures (for improving the diet, the equipment and the feeding facilities an for meeting price fluctuations)	167	267,200
Total . . .	4,200	6,720,000

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 30 giugno 1955

Signor incaricato d'Affari,

Con lettera in data odierna — cui è allegato il bilancio del programma di assistenza alimentare all'infanzia, che forma parte integrante della lettera stessa — V. E. ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di riferirmi alle conversazioni svoltesi recentemente tra rappresentanti dei nostri due Governi in merito ad un contributo del Governo degli Stati Uniti per il miglioramento del programma di assistenza alimentare alla infanzia svolto dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.). E' nostro scopo comune migliorare la quantità e la qualità degli alimenti che vengono distribuiti dall'A.A.I. a circa 1.324.000 bambini in asili infantili, refettori scolastici, ed orfanotrofi ed a 465.000 bambini in colonie estive, come risulta nell'allegato *A*), bilancio di operazioni, primo anno, qui unito e che forma parte integrante del presente documento.

1. A tal fine ed in considerazione degli impegni ed intese qui contenuti, il Governo degli Stati Uniti fornirà gratuitamente al Governo italiano, nei limiti delle merci disponibili presso la Commodity Credit Corporation, f.o.b. porti U.S.A., prodotti agricoli per le quantità approssimative sotto indicate aventi un valore corrente stimato non oltre 18 milioni di dollari:

1) latte in polvere scremato . .	tonn.	5.963
2) burro	»	1.513
3) olio di semi di cotone (per uso di cucina) .	»	1.513
4) formaggi (compresi quelli fusi)	»	7.657
5) legumi secchi	»	3.695
6) farina di grano (27 mila tonnellate di grano)	»	19.440

Questo contributo degli Stati Uniti sarà regolato dal titolo II, P. L. 480 degli Stati Uniti, 83° Congresso e da ogni altra disposizione legislativa degli Stati Uniti applicabile alla materia.

2. Per lo scopo summenzionato ed in considerazione del contributo del Governo degli Stati Uniti, il Governo italiano si impegna a continuare a svolgere i programmi di alimentazione integrativa per l'infanzia, con l'ampiezza e le caratteristiche indicate nel bilancio A.A.I. di cui all'annesso *A*) qui unito ed in particolare:

a) a sostenere tutte le spese amministrative e di gestione connesse allo svolgimento dell'intero programma di alimentazione infantile dell'A.A.I. ampliato con il contributo degli Stati Uniti;

b) a svolgere, di comune accordo, per tutta la durata del programma, un piano di informazione del pubblico su tutti gli aspetti del programma stesso.

3. In merito allo svolgimento del programma di alimentazione per l'infanzia, il Governo italiano conviene, inoltre, che:

a) gli Enti designati e la composizione dei Consigli e/o Commissioni che amministreranno e/o distribuiranno i prodotti assegnati dal Governo degli Stati Uniti dovranno essere di gradimento sia dell'Ambasciata degli Stati Uniti che dell'A.A I.;

b) saranno tenuti rendiconti completi dell'esecuzione del programma ed i medesimi saranno tempestivamente messi a disposizione dei rappresentanti del Governo degli Stati Uniti;

c) il Governo italiano presenterà al Governo degli Stati Uniti rapporti periodici secondo modalità che verranno di comune accordo stabilite.

4. Resta inteso che il Governo italiano e quello degli Stati Uniti considerano questo programma come l'inizio di un programma a lungo termine, al quale il Governo degli Stati Uniti darebbe, in misura decrescente — nel secondo e nel terzo anno - ulteriori contributi in prodotti agricoli; nessun contributo verrebbe invece concesso per il quarto anno; il Governo italiano corrispondentemente contribuirebbe in misura crescente. Tale intendimento è naturalmente subordinato: al perdurare nell'autorizzazione del Congresso degli Stati Uniti ed alla ulteriore disponibilità di rimanenze di prodotti agricoli secondo la P. L. 480 titolo II degli Stati Uniti; ad uno svolgimento del programma nel primo anno di reciproca soddisfazione; all'approvazione del Parlamento dei fondi supplementari necessari al Governo Italiano.

Per lo svolgimento di tale programma, mantenuto allo stesso livello e con le stesse caratteristiche indicate nel presente testo e nell'unito annesso *A*) il contributo del Governo degli Stati Uniti non supererebbe quantitativamente nel secondo anno i due terzi del contributo indicato nel precedente par. 1 e nel terzo anno un terzo del contributo stesso.

5. Per l'esecuzione del programma nei termini qui esposti, i due Governi convengono di istituire un Comitato Consultivo Misto, composto di un egual numero di rappresentanti designati dall'Ambasciatore degli Stati Uniti e dal Presidente dell'A.A.I., per progettare e controllare le operazioni relative al programma, per formulare raccomandazioni alle due Amministrazioni circa il programma, ed in particolare esprimere il proprio avviso su:

a) piani di richieste di prodotti;

b) designazione degli Enti e composizione dei Consigli e/o Commissioni che amministreranno e/o distribuiranno le merci da impiegare nel programma di alimentazione dell'infanzia;

c) criteri da seguire nelle visite e nei controlli periferici in relazione allo svolgimento del programma;

d) attuazione di progetti per l'informazione del pubblico sul programma;

e) sviluppo e miglioramento dei tipi di diete alimentari dell'infanzia previsti nel programma;

f) programmi educativi o progetti paralleli al programma alimentare destinati a migliorare ed a sviluppare i tipi di dieta al fine di una efficace educazione dei consumatori;

g) altri progetti o iniziative che qualsiasi Ente possa porre all'esame del Comitato Consultivo Misto.

6. I Governi dell'Italia e degli Stati Uniti convengono che il presente programma verrà messo in esecuzione mediante « autorizzazioni di trasferimento » contenenti specifici termini e condizioni.

7. Il Governo degli Stati Uniti gradirebbe ricevere conferma che i termini e le condizioni suesposte sono accettabili per il Governo italiano ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è grata l'occasione, Signor Incaricato d'Affari, per rinnovarLe l'espressione della mia alta considerazione.

MARTINO

A S. E. il Ministro
Elbridge DURBROW
Incaricato d'Affari degli Stati Uniti d'America

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

ALLEGATO *A*

PIANO DI OPERAZIONI

Primo anno

1. — Ampiezza del programma

Categorie di centri di assistenza	Centri di assistenza N	Bambini N.	Giorni di assistenza N.	Razioni N.	% di assegnazione
Asili infantili	10 967	580 000	150	65.250.000	75
Refettori scolastici .	6 062	647 000	130	84.110.000	100
Istituti per ragazzi .	2.235	97.000	365	35.405 000	100
Totale . . .	19 264	1 324 000	—	184.765 000	—
Colonie estive:					
con pernottamento	2.120	298 000	30	9.000.000	100
diurne	1 626	167 000	30	5.000.000	100
Totale . . .	3 746	465 000	—	14 000 000	—

2. — Numero di bambini per zone

Zone	Asili infantili	Refettori scolastici	Istituti ragazzi	Totale	Colonie estive con pernottamento	Colonie estive Diurno	Totale
Italia settentrionale e centrale	352 000	269.000	65 000	686 000	218.000	62 000	280.000
Italia meridionale e insulare . .	228 000	378 000	32 000	638 000	80 000	105 000	185 000
ITALIA	580 000	647 000	97 000	1 324 000	298 000	167 000	465 000

3. — Razioni giornaliere proposte

Tipi di prodotti Calorie - Proteine	Asili infantili Refettori scolastici Istituti per ragazzi	Colonie estive Con pernottamento	Colonie estive Diurne
Latte in polvere . . .	30	30	30
Grassi (1)	15	20	15
Formaggio	37,5	60	37,5
Farina	80	250	150
Pasta (2)	60	100	30
Legumi secchi	20	—	—
Marmellata (3) . . .	15	30	80
Zucchero	10	10	10
Calorie (n°)	986	1.812	1.286
Proteine	41	67	48
di cui animali . . .	19	23	19

(1) ½ burro e ½ olio vegetale

(2) Una parte delle razioni di pasta può essere sostituita con riso

(3) Una parte delle razioni di marmellata può essere sostituita con carne, pesce, verdura, frutta, vitamine e/o altri alimenti non forniti dal Governo degli Stati Uniti, che migliorino la varietà ed il valore nutritivo della dieta.

4. — Fabbisogno annuale di prodotti (in tonn.)

TIPI DI PRODOTTI	Asili infantili	Refettori scolastici	Istituti ragazzi	Colonie estive con pernottamento	Colonie estive diurne	Totale
Latte in polvere.	1.958	2.523	1.062	270	150	5 963
* Grassi. . . .	979	1.261	531	180	75	3.026
Formaggio. . . .	2.447	3.155	1.328	540	188	7.658
Farina	5.220	6.729	2.832	2.250	750	17.781 (1)
* Pasta	3.915	5.047	2.124	900	400	12.386 (2)
Legumi secchi. .	1.305	1.682	708	—	—	3.695
* Marmellata . .	979	1.261	531	270	150	3.191
Zucchero	653	841	354	90	50	1.988
TOTALE . . .						55.687

(1) Equivalenti a 24 700 tonn di grano.

(2) Equivalenti a 17 200 tonn di grano.

(*) V. le note 1, 2, 3 alla Tav 3.

5. — Proposte di contributi degli Stati Uniti e dell'Italia al programma

CONTRIBUTO DEGLI STATI UNITI

(Subordinato alle disponibilità sulle giacenze della CCC)

1 Latte in polvere	tonn	5 963
2 Burro	»	1 513
3 Olio	»	1 513
4 Formaggio	»	7 657
5 Legumi secchi	»	3 695
6 Farina di grano (27.000 tonn di grano) . .	»	19 440
Totale . . .	tonn	39 781

CONTRIBUTO DELL'A. A. I.

	Milioni di lire	Dollari
1 Noli oceanici (senza refrigerazione) . .	738	1 180 800
2 Spese di trasformazione in pasta della farina degli Stati Uniti (7 776 tonn.) .	356	569 600
3 Spese di magazzinaggio, gestione e distribuzione	835	1 336 000
4 Acquisti sul mercato italiano:		
Farina tonn. 6 437 (tonn 8 940 di grano)	676	1 081 600
Pasta tonn. 4 290 (tonn. 5 960 di grano)	536	857 600
Marmellata tonn 3 191	556	889 600
Zucchero tonn 1 988	276	441 600
5 Spese di informazione del pubblico . .	60	96 000
6. Spese varie (per migliorare la dieta, le attrezzature per le refezioni e per fronteggiare variazioni dei prezzi) . . .	167	267 200
Totale . . .	4 200	6 720 000

LEGGE 4 marzo 1958, n. **197.**

Modifica delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1955, n. 726.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e della

legge 11 dicembre 1952, n. 2988, modificate con la legge 4 agosto 1955, n. 726, hanno effetto dal 3 ottobre 1935.

In tal senso devono intendersi modificate le disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, e quelle di eventuali altre leggi comunque in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 654, ratificato con la legge 28 dicembre 1952, n. 4417, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 726, hanno effetto dal 3 ottobre 1935.

Con effetto dalla stessa data 3 ottobre 1935 gli ufficiali ai quali sia stato conferito l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali ai sensi dell'art. 134 della legge 7 giugno 1934, n. 899, acquistano titolo all'avanzamento stesso dall'azione di guerra alla cui preparazione o svolgimento dettero contributo.

Art. 3.

La posizione di ruolo acquisita dall'ufficiale per promozione o avanzamento per merito di guerra in conseguenza delle preesistenti disposizioni, resta ferma qualora dovesse risultare più favorevole di quella che gli deriverebbe dall'applicazione della presente legge.

I provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge non comportano corresponsione di assegni arretrati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 4 marzo 1958, n. 198.

Delega al Potere esecutivo ad emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme in materia di polizia delle miniere e delle cave, uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati:

a) aggiornare ed integrare le norme vigenti in relazione all'impiego di nuovi e più progrediti sistemi e mezzi di lavorazione nelle attività di ricerca, di coltivazione, di trattamento e negli impianti connessi, allo scopo di provvedere nel modo più efficace alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;

b) provvedere al regolare svolgimento delle lavorazioni delle miniere e delle cave nel rispetto della sicurezza dei terzi, e delle attività di preminente interesse generale;

c) assicurare il buon governo dei giacimenti appartenenti comunque al patrimonio o al Demanio dello Stato, ferma l'applicazione del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, quando le cave non siano state sottratte alla disponibilità del proprietario ai sensi dell'art. 45 dello stesso regio decreto e successive modificazioni;

d) rendere più efficienti i mezzi di controllo degli organi dell'Amministrazione sullo svolgimento delle lavorazioni minerarie.

Per gli impianti di cui alla precedente lettera *a*) trovano applicazione, ove non diversamente disposto, le norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, emanate in esecuzione della delega conferita al Governo con legge 12 febbraio 1955, n. 51, e successive aggiunte o modificazioni, intendendosi conferite al Corpo delle miniere le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro. Il Corpo delle miniere può richiedere per l'espletamento di tali funzioni i medici dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 2.

Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge in materia di polizia mineraria, potrà essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire tre milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 3.

Il testo della lettera *d*) dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, è sostituito dal seguente: « otto membri dei quali due in rappresentanza degli industriali minerari e due degli industriali delle cave; due in rappresentanza dei lavoratori minerari e due dei lavoratori delle cave, tutti designati dalle rispettive associazioni sindacali ».

Art. 4.

Le norme delegate, di cui all'art. 1, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GAVA — GONELLA — TAMBRONI — MEDICI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 marzo 1958, n. 199.
Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle disponibilità dei generi alimentari;

b) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;

c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari;

d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali, assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della nutrizione al quale è conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero della agricoltura e delle foreste;

e) i rapporti con gli organi internazionali della alimentazione;

f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione delle norme relative, è soppresso in virtù della presente legge.

Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera *a)* che riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente, vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 2.

Per l'espletamento dei compiti indicati nel precedente articolo è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una Direzione generale della alimentazione.

Sono istituiti, quali organi periferici della Direzione generale dell'alimentazione, gli Ispettorati compartimentali dell'alimentazione con circoscrizione regionale o interregionale e gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.

Art. 3.

Con successiva legge sarà provveduto all'organizzazione dei servizi dell'alimentazione, alla istituzione dei relativi ruoli organici, alla costituzione del Consiglio di amministrazione, alla costituzione ed al funzionamento di un Comitato tecnico avente il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi dell'alimentazione, all'assetto ed alla organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione ed a quant'altro necessario per il migliore funzionamento dei servizi affidati alla nuova Direzione generale.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 4.

Nella prima attuazione della presente legge e sino alla applicazione delle norme di cui ai successivi articoli, al funzionamento dei servizi dell'alimentazione si provvede:

1) con il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 2, lettera *a)* del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che alla data della presente legge e da almeno dieci anni trovisi in posizione di comando presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione ed i suoi organi periferici e venga confermato in tale posizione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le esigenze dei nuovi servizi dell'alimentazione;

2) con il personale dell'Alto Commissariato della alimentazione di cui all'art. 2, lettera *b)* del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

3) con il personale dell'Alto Commissariato della alimentazione di cui all'art. 2, lettera *c)*, del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

4) con il personale delle Sezioni provinciali della alimentazione di cui alla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

5) con il personale degli organismi istituiti in base all'art. 1, lettera *h)* del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che risulti trattenuto in servizio per le esigenze della liquidazione degli organismi medesimi ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il personale contemplato nei numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente comma conserva, nelle more dell'applicazione delle norme dei successivi articoli, la posizione giuridica e il trattamento economico organicamente acquisiti, alla data della presente legge, presso la rispettiva Amministrazione di appartenenza.

Art. 5.

Sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i servizi centrali e periferici della alimentazione, i ruoli ad esaurimento di cui alla tabella annessa alla presente legge.

I posti vacanti in ciascuna qualifica superiore alla iniziale delle singole carriere verranno ricoperti mediante promozioni del personale appartenente alle qualifiche immediatamente inferiori della medesima carriera, osservando all'uopo le disposizioni vigenti in

materia per i dipendenti civili dello Stato. Non sono consentite nuove immissioni in tali ruoli ed i posti risultanti vacanti e non conferibili sono soppressi dalla data della vacanza.

Art. 6.

Nei ruoli ad esaurimento di cui al precedente articolo è inquadrato, in base a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite dei posti disponibili in ciascuna qualifica dei ruoli medesimi, il personale di cui al precedente art. 4, che risulti in servizio alla data del 1° maggio 1948, abbia i requisiti prescritti, fatta eccezione del limite massimo di età subordinatamente per altro all'adempimento di quanto stabilito al terzo comma del successivo art. 14, e non fruisca di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato, degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro o degli enti locali.

Il collocamento nelle singole carriere e qualifiche è effettuato secondo le norme di cui ai successivi articoli.

Art. 7.

Il personale di cui all'art. 4, n. 1), è inquadrato nel ruolo della carriera corrispondente a quello di appartenenza.

Il personale di cui all'art. 4, nn. 2) e 4), è inquadrato secondo le norme dei successivi commi.

Nel ruolo della carriera direttiva è inquadrato il personale direttivo, contemplato dall'art. 2, lettera *b*) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, che sia in possesso di diploma di laurea, nonchè dei requisiti prescritti, e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

Il personale direttivo di cui al precedente comma, che non pervenga al ruolo della carriera direttiva, è inquadrato nel ruolo della carriera di concetto, purchè provvisto dei requisiti e del periodo di esercizio di funzioni di cui al comma medesimo.

E' altresì inquadrato nel ruolo della carriera di concetto il personale di concetto contemplato nella tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè dei requisiti prescritti, e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

Il personale di concetto di cui al precedente comma, che non pervenga al ruolo della carriera di concetto, è inquadrato nel ruolo della carriera esecutiva, purchè provvisto dei requisiti e del periodo di esercizio di funzioni di cui al comma medesimo.

Nel ruolo della carriera esecutiva è inoltre inquadrato il personale d'ordine, di cui alla tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso dei requisiti prescritti e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

Nel ruolo della carriera del personale ausiliario è inquadrato il personale subalterno, di cui alla tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 8.

Il personale di cui ai numeri 3) e 5) del precedente art. 4 è inquadrato, subordinatamente al possesso del titolo di studio prescritto, nel ruolo della carriera rispettivamente corrispondente alla categoria di appartenenza e alle funzioni organicamente attribuite alla data del 1° maggio 1948.

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Art. 9.

Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del primo comma del precedente art. 7, è collocato nella qualifica corrispondente alla posizione gerarchica organicamente acquisita.

Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del secondo comma e successivi del precedente art. 7 è collocato nella qualifica corrispondente gerarchicamente alla posizione risultante rispettivamente dalla classificazione di cui all'art. 2, lettera *b*) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalla equiparazione determinata con la tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione.

Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del precedente art. 8 è collocato nelle qualifiche secondo le disposizioni dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Al personale collocato nelle singole qualifiche a norma dei precedenti commi è attribuito lo stipendio della rispettiva qualifica, nella entità che competerebbe nella qualifica medesima, in base all'anzianità maturata nell'esercizio delle funzioni che hanno comportato il collocamento in essa.

E', comunque, escluso il conferimento di posizione gerarchicamente ed economicamente superiore a quella acquisita alla data della presente legge dal personale contemplato dai precedenti commi.

Art. 10.

Il collocamento nelle singole qualifiche deve essere effettuato tenendo conto dell'ordine risultante, dal precedente art. 4, per ciascuna delle categorie in esso contemplate e, nell'ambito della medesima categoria, in base alla natura delle funzioni effettivamente esercitate ed all'anzianità complessiva di servizio.

Art. 11.

L'inquadramento in ruolo ed il collocamento nelle singole qualifiche sono disposti, previo giudizio favorevole di apposita Commissione, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. I relativi effetti decorrono dalla data di emissione del decreto.

Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento in ruolo ne dà comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi.

Alla costituzione della Commissione prevista nel primo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 12.

Il personale inquadrato nella carriera di concetto ai sensi del quarto comma del precedente art. 7 e che sia già da almeno un anno preposto alla direzione di unità amministrative dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, degli Ispettorati regionali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, può essere mantenuto nelle funzioni direttive, ferma restando l'appartenenza ad ogni effetto alla carriera di concetto.

Art. 13.

Nella prima attuazione della presente legge e limitatamente ai fini del computo dell'anzianità richiesta dalle disposizioni vigenti per l'ammissione al concorso per merito distinto od agli esami di idoneità per il conseguimento della qualifica di direttore di sezione o di primo segretario, nonchè per l'ammissione al concorso per esami od allo scrutinio per il conseguimento della qualifica di primo archivista, è valutato il periodo di servizio prestato nell'esercizio delle funzioni che hanno comportato il collocamento dei relativi titolari nelle qualifiche rispettivamente inferiori delle relative carriere.

Ai fini dell'anzianità di servizio richiesta dalle vigenti disposizioni per le promozioni alla qualifica immediatamente superiore a quella conseguita in sede di inquadramento è valutato, per un terzo della sua durata, nei casi in cui non ricorre l'operatività del precedente comma, il periodo di servizio prestato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Dalla data di decorrenza del collocamento del personale nei ruoli ad esaurimento cessa ogni incremento ai fondi di previdenza relativi al personale di cui allo art. 4 che ne è provvisto e le somme accantonate per tali fondi sono utilizzate in buoni del Tesoro ordinari per essere corrisposte al personale stesso, con gli interessi maturati, all'atto della cessazione del rapporto di impiego.

Il servizio civile prestato dal personale di cui allo art. 4 nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento è riscattabile secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, per la intera sua durata previo pagamento allo Stato del contributo di riscatto stabilito dalle disposizioni predette. Per il personale provvisto di fondo di previdenza sono devolute allo Stato, in sostituzione del contributo di riscatto, le somme accantonate in detto fondo alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli ad esaurimento, in ragione di tante quote del fondo stesso quanti sono gli anni di servizio riscattati.

Per il personale che alla data dell'inquadramento nei ruoli ad esaurimento abbia superato il 50° anno di età, l'efficacia del provvedimento di inquadramento è condizionata alla presentazione, entro trenta giorni dalla data in cui gli interessati abbiano ricevuto comunicazione del provvedimento stesso, della domanda di riscatto del servizio di cui al precedente comma prestato posteriormente al compimento del 50° anno di età. Qualora la domanda di riscatto non sia presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di inquadramento si considera come non adottato.

Art. 15.

In deroga all'art. 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può, per esigenze di servizio, disporre l'assegnazione ad altri uffici del Ministero del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui alla tabella annessa alla presente legge; può essere inoltre disposto, con decreto dei Ministri competenti di concerto col Ministro per il tesoro, il comando anche a tempo indeterminato del personale anzidetto presso altre Amministrazioni statali.

Art. 16.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale ha facoltà di rassegnare le dimissioni dall'impiego con diritto al trattamento stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Art. 17.

Le attrezzature dei servizi centrali dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, dei relativi ispettorati regionali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, passano in dotazione rispettivamente della Direzione generale, degli Ispettorati compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, istituiti con la presente legge.

Le disposizioni vigenti, che stabiliscono contributi a favore delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, cesseranno di avere vigore il 30 giugno 1959.

Art. 18.

L'ufficio di controllo del Ministero del tesoro presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione è trasferito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste quale « Sezione per i servizi dell'alimentazione » della Ragioneria centrale del Ministero medesimo.

Art. 19.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le somme disponibili — in conto competenza ed in conto residui — sui capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro — sottorubrica «Alto Commissariato per l'alimentazione» — nonchè le somme ugualmente disponibili — in conto competenza e in conto residui — sui capitoli degli stati di previsione dei vari Ministeri per il rimborso alle Sezioni provinciali dell'alimentazione dell'onere relativo al trattamento economico del proprio personale temporaneamente distaccato presso le Amministrazioni stesse ai sensi della legge 7 maggio 1954, n. 220.

Art. 20.

Il maggiore onere recato dal provvedimento per le competenze relative al personale di cui ai numeri 4) e 5) del precedente art. 4, valutato in lire 935.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Tabella dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione

Qualifica	Numero dei posti
RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA	
Ispettori generali e direttori compartimentali	14
Direttori di divisione e ispettori capi	40
Direttori di sezione e ispettori superiori	110
Consiglieri di 1ª classe	120
Consiglieri di 2ª classe Consiglieri di 3ª classe	130
	414
RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO	
Segretari capi	15
Segretari principali	105
Primi segretari	165
Segretari	175
Segretari aggiunti Vice segretari	315
	775
RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA	
Archivisti capi	32
Primi archivisti	320
Archivisti	370
Applicati Applicati aggiunti	450
	1.172
RUOLO DELLA CARRIERA AUSILIARIA	
Commessi	5
Uscieri capi	15
Uscieri Inservienti	240
	260
Agenti tecnici	75

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI

LEGGE 7 marzo 1958, n. **200**.

Attribuzione di una indennità per l'esercizio di funzioni speciali ai presidenti dei Tribunali per i minorenni e ai procuratori della Repubblica presso i medesimi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai presidenti dei Tribunali per i minorenni e ai procuratori della Repubblica presso i medesimi è attribuita una indennità annua per l'esercizio di funzioni speciali, nella misura indicata nell'annessa tabella *B*.

Art. 2.

Le tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge sostituiscono le tabelle *B* e *C* annesse alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

Art. 3.

Alla copertura della spesa si provvederà con imputazione al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1957-58.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*

Indennità annua per spese di rappresentanza

Primo Presidente della Corte di cassazione	L.	1.800.000
Procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	»	900.000
Presidenti di sezione e avvocati generali della Corte di cassazione e presidenti e procuratori generali delle Corti di appello	»	224.000
Presidenti di sezione e avvocati generali delle sezioni distaccate delle Corti di appello e presidenti e procuratori della Repubblica dei Tribunali di cui alla tabella I, annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086	»	196.000
Presidenti dei Tribunali e procuratori della Repubblica presso i medesimi	»	168.000
Magistrati dirigenti le Preture costituite in sezioni	»	146.000

TABELLA *B*

Indennità annua per i magistrati che esercitano funzioni speciali

Presidenti dei Tribunali per i minorenni e procuratori della Repubblica presso i medesimi	L.	79.000
Presidenti di Corte di assise di appello	»	79.000
Presidenti di Corte di assise	»	68.000
Presidenti di sezione dirigenti uffici di istruzione	»	56.000
Giudici istruttori addetti ai Tribunali con più sezioni	»	45.000
Giudici istruttori	»	34.000

Visto, *il Ministro* MEDICI

LEGGE 8 marzo 1958, n. 201.

Proroga, per un triennio, a partire dal 1° luglio 1957, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogata per un triennio, dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1960, l'efficacia delle disposizioni della legge 23 maggio 1952, n. 630, ed è autorizzata l'ulteriore spesa di 600 milioni, da ripartire in tre esercizi consecutivi, in ragione di 200 milioni per ciascuno, ad incominciare dal 1957-58, per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.

Art. 2.

Alla spesa di lire 200 milioni afferente all'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico del capitolo 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — TAMBRONI — GONELLA — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 marzo 1958, n. 202.

Particolari disposizioni per gli impiegati del ruolo aggiunto del personale scientifico e direttivo delle Sopraintendenze alle antichità e belle arti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto del personale scientifico e direttivo delle Sopraintendenze alle antichità e belle arti, i quali abbiano compiuto in detto ruolo ed in quello speciale transitorio di provenienza sei anni di effettivo servizio, sono ammessi a partecipare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al concorso per titoli per la promozione alla qualifica di direttore di prima classe nel corrispondente ruolo organico.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 13 marzo 1958, n. 203.

Conferimento della croce al merito di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La croce al merito di guerra per il conflitto 1940-45 è concessa d'ufficio senza alcun limite di tempo.

I reclami contro i provvedimenti di mancata concessione della croce al merito di guerra devono essere presentati fino a 90 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1957.

Variazioni apportate nella distribuzione dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico pratici negli istituti e scuole di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1950, n. 176, con cui è stato indetto il concorso per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici e per istruttori pratici negli istituti e scuole d'istruzione tecnica e nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale;

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1951, con cui sono state apportate variazioni alla ripartizione dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici;

Visti i decreti Ministeriali 20 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1953, registro n. 44, foglio n. 167, 25 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1955, registro n. 43, foglio n. 43 e 30 giugno 1956, con i quali sono state apportate variazioni alla distribuzione dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale maschile;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1957, registro n. 22, foglio n. 237, con il quale sono state apportate variazioni nelle distribuzioni dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico pratici nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale maschile.

Decreta:

Il decreto Ministeriale 10 ottobre 1956 citato nelle premesse è dichiarato privo di effetto per quanto riguarda la soppressione del posto di insegnante tecnico pratico di ruolo speciale transitorio nella scuola secondaria di avviamento professionale industriale maschile « G. Galilei » di Roma.

In sostituzione del predetto posto, viene soppresso il posto di insegnante tecnico pratico di ruolo speciale transitorio della scuola secondaria di avviamento professionale industriale maschile di Breno (Brescia).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1957

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1958
Registro n. 14 Pubblica istruzione, foglio n. 139 — FAGGIANI

(1454)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1958

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 1° dicembre 1956, relativo alla costituzione del predetto Consiglio superiore per il quadriennio 1956 60;

Vista la nota n. C.O/d/2004 dell'8 febbraio 1958, con la quale l'ispettore capo superiore delle Ferrovie dello Stato dott. Pietro Papa è stato designato a rappresentare il Ministero dei trasporti in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del dott. ing. Sofocle Celli;

Decreta:

L'ispettore capo superiore delle Ferrovie dello Stato dott. Pietro Papa è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dott. ing. Sofocle Celli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1958

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1958
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 194

(1513)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1958.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1958.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente suddetto;

Considerata la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente per l'esercizio finanziario 1° gennaio 31 dicembre 1958;

Viste le designazioni all'uopo fatte in base all'art. 6 del predetto statuto;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1958, è composto come segue:

Ingelido dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Nuzzo dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Lubrano dott. Enrico, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1958

Il Ministro: GAVA

(1512)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 5 marzo 1958 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig Aldo Piras Vice console onorario del Portogallo a Porto Torres.

(1336)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del complesso costituente l'ex Forte Danzolino e relativa strada di accesso, in comune di Lardaro (Trento).

Con decreto interministeriale n 112 del 14 marzo 1957, e stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del complesso costituente l'ex Forte Danzolino e relativa strada di accesso, in comune di Lardaro (Trento)

(1465)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex Forte di Sant'Elena, in comune di Bergeggi (Savona).

Con decreto interministeriale n 131 del 21 ottobre 1957, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex Forte Sant'Elena, in comune di Bergeggi (Savona).

(1464)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Vittorio Veneto

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 gennaio 1958 registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1958, registro n 13 Lavori pubblici, foglio n 94, e stato approvato il piano regolatore generale del comune di Vittorio Veneto (Treviso)

Copia di tale decreto, munito del visto di conformita all'originale, sara depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n 1150

(1463)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 26 marzo 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	624,82	624,80	624,77	624,81	624,81	624,80	624,80	624,80
$ Can	639,38	639,50	639 —	639,375	639,10	639,31	639,50	639,50	639,25	639,25
Fr Sv lib	145,80	145,80	145,80	145,80	145,75	145,80	145,81	145,80	145,80	145,80
Kr D	90,20	90,22	90,23	90,24	90,20	90,21	90,24	90,25	90,20	90,20
Kr N	87,28	87,25	87,26	87,255	87,30	87.27	87,27	87,30	87,25	87,25
Kr Sv	120,29	120,28	120,29	120,28	120,30	120,29	120,30	120,30	120,28	120,28
Fol	164,45	164,34	164,33	164,34	164,30	164,39	164,34	164,50	164,35	164,35
Fr B	12,49	12,4875	12,485	12,47875	12,475	12,49	12,48375	12,50	12,485	12,485
Fr Fr	147,71	147,69	147,70	147,685	147,70	147,71	147,68	147,70	147,70	147,70
Fr Sv acc	142,38	142,37	142,36	142,34	142,35	142,37	142,36	142,40	142,38	142,38
L st	1746,18	1746,10	1745.875	1746,10	1745,50	1746,09	1746,25	1746,30	1746 —	1746 —
Dm occ	148,72	148,71	148,70	148,69	148,65	148,72	148,715	148,70	148,70	148,70
Scell Aust	24,02	24,01	24,01	24,0175	24 —	24,02	24,0175	24 —	24,01	24,01

Media dei titoli del 26 marzo 1958

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	61,375
Id 3,50 % 1902	61,30
Id 5 % 1936	96,725
Redimibile 3,50 % 1934	83,25
Id 3,50 % (Ricostruzione)	75,15
Id 5 % (Ricostruzione)	90,125
Id 5 % (Riforma fondiaria)	84,45
Id 5 % 1936	96,90
Id 5 % (Citta di Trieste)	84,425
Id 5 % (Beni Esteri)	83,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,25
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	98,85
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,475
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,05
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,90
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	94,775
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	94,70
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	94,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,805
1 Dollaro canadese	639,425
1 Franco svizzero lib	145,805
1 Corona danese	90,24
1 Corona norvegese	87,262
1 Corona svedese	120,29
1 Fiorino olandese	164,34
1 Franco belga	12,481
100 Franchi francesi	147,682
1 Franco svizzero acc.	142,35
1 Lira sterlina	1746,175
1 Marco germanico	148,70
1 Scellino austriaco	124,017

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle Ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n 156

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale di espropriazione Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art 1 legge 11-2-1952, n 70) (capitale nom) Lire	Data di decorrenza degli interessi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Maremma tosco-laziale									
1	DELLA GHERARDESCA Carlotta di Giuseppe maritata ANTINORI	Monteverdi Marittimo	2.00.07	3511	18-12-52	14 - s.o. 4	19- 1-53	13.505 —	10.000	30-11-1953
2	DELLA GHERARDESCA Carlotta di Giuseppe maritata ANTINORI	Monteverdi Marittimo	55.99.93	1909	26-10-52	287 s.o.	11-12-52	1.441.489 —	1.440.000	23- 1-1953
3	MARSICOLA Azelio fu Antonio	Roma	83.58.50	2703	29-11-52	7 - s.o. 6	10- 1-53	19.813.362,80	19.810 000	21- 4-1953
4	PECCHIOLI Folco fu Stanislao	Montecatini Val di Cecina	252.51.23	1768	3-10-52	280 - s.o.	3-12-52	8.080 792 —	—	3- 1-1953
5	PECCHIOLI Folco fu Stanislao	Riparbella	136.92.28	1769	3-10-52	280 - s.o.	3-12-52	5.733 209 —	—	3- 1-1953
6	PECCHIOLI Folco fu Stanislao	Laiatico	2.30.20	1770	3-10-52	280 - s.o.	3-12-52	112 620 —	—	3- 1-1953
7	PLACIDI Carla fu Giovanni	Cinigiano	131.31.54	2905	29-11-52	8 - s.o. 6	12- 1-53	8.170 466 —	8.170.000	1- 9-1953
8	PLACIDI Carla fu Giovanni	Cinigiano	76.93.51	3978	27-12-52	17 - s.o. 3	22- 1-53	7.721 521 —	7.720.000	1- 9-1953
9	« BENI RUSTICI » SOCIETA' ANONIMA TOSCANA, con sede in Milano	Monteverdi Marittimo	620.25.53	1859	26-10-52	285 - s.o.	9-12-52	21.367 900,85	—	26- 1-1953
10	« MONTECATINI » SOCIETÀ GENERALE PER L'INDUSTRIA MINERARIA E CHIMICA, con sede in Milano	Gavorrano	71.77.70	4094	28-12-52	18 - s.o. 3	23- 1-53	5.895 262 —	5.895.000	8- 9-1953
11	« MONTECATINI » SOCIETÀ GENERALE PER L'INDUSTRIA MINERARIA E CHIMICA, con sede in Milano	Massa Marittima	204.60.60	4095	28-12-52	18 - s.o. 3	23- 1-53	12 722 828 —	12.720.000	28- 8-1953
12	« MONTECATINI » SOCIETÀ GENERALE PER L'INDUSTRIA MINERARIA E CHIMICA, con sede in Milano	Montieri	90.94.10	4096	28-12-52	18 - s.o. 3	23- 1-53	4 603 638 —	4.600.000	17- 9-1953
13	SPARGI Ettore fu Oreste	Civitella Paganico	16.78.81	1965	26-10-52	287 - s.o.	11-12-52	1.198 313 —	1.195.000	21- 1-1953
	Ente Delta padano									
14	ARCANGELI Luigi fu Luciano e ROSSATI Iole fu Igino vedova ARCANGELI	Porto Tolle	54.90.17	3147	18-12-52	13 - s.o. 1	17- 1-53	8.883.653,60	—	18- 1-1953
15	SOCIETA' ANONIMA « DEMETRIA » PER LA BONIFICA AGRARIA	Argenta	26.55.54	2975	29-11-52	8 - s.o. 8	12- 1-53	2.947.649,40	2.945.000	1-10-1953

Roma, addì 7 marzo 1958

Visto, p *il Ministro* DATO

(1295)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interesssi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 8 gennaio 1958, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna Ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156 concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240, del 27 settembre 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi				Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952 n. 70)	Ammontare interessi arrotondato (art. 6 legge 15-3-1956 n. 156) (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
						Gazzetta Ufficiale		in data 8-1-1958	Registrazione alla Corte dei conti						
										Registro Agric.					
			Ha.	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Maremma tosco-laziale														
1	FABBRI Maria Immacolata fu Francesco	Arcidosso	82.56.86	1914	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	3635-1539	20- 2-58	3	176	5.200.000	1.290.000	Banca Naz. Lavoro Sede di Roma	Roma
2	MACCHIONI GOTTI Sabatino fu Giuseppe	Laiatico	9.77.79	2698	29-11-52	7 s. o. 6	10- 1-53	3637-1541	20- 2-58	3	177	975.000	205.000	Id. Id.	Id.
3	RICCI Ferruccio di Mario . .	Cinigiano	141.35.54	2907	29-11-52	8 s. o. 6	12- 1-53	3639-1543	20- 2-58	3	178	10.100.000	2.290.000	Id. Id.	Id.
4	RINALDI Francesco fu Augusto	Roma	19.61.30	3539	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	3640-1544	20- 2-58	3	179	2.295.000	545.000	Id. Id.	Id.
5	SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA IMMOBILIARE « SORANO », con sede in Roma	Sorano	1807.01.49	2816	29-11-52	8 s. o. 2	12- 1-53	3641-1545	20- 2-58	3	180	159.395.000	34.560.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì, 3 marzo 1958

Visto, p. *Il Ministro*: DATO

(1294)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 21 e 22 aprile 1958, alle ore 9.

(1550)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 9268 Div. 3/1 del 30 dicembre 1956, relativo al concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti presso il comune di Milano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa, relativa a ottanta concorrenti risultati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1936, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso a tre posti di medico condotto di cui alle premesse:

N.	Concorrente		Punti	
1	Melloni dott. Felice	punti	62,07	su 100
2	De Megni dott. Nello	»	60,225	»
3	Giovacchini dott. Ercole	»	57,115	»
4	Pece dott. Alfonso	»	55,735	»
5	D'Onghia dott. Nicola	»	54,24	»
6	Malvica dott. Pietro	»	53,845	»
7	Re dott. Delfino	»	53,8682	»
8	Chiesa dott. Paolo	»	53,7415	»
9	Volpati dott. Carlo	»	53,585	»
10	Nenegaz dott. Aldo	»	53,125	»
11	Ventura dott. Eros	»	52,795	»
12	Rigo dott. Bruno	»	52,7584	»
13	Marchesi dott. Enzo	»	52,075	»
14	Fara dott. Gioachino	»	51,19	»
15	Fiore dott. Sante	»	51,025	»
16	Buonocore dott. Fortunato	»	50,8708	»
17	Ventura dott. Francesco	»	50,65	»
18	Girotti dott. Camillo	»	50,59	»
19	Tansini dott. Giancarlo	»	50,3663	»
20	Cirillo dott. Francesco	»	49,85	»
21	Bulli dott. Giancarlo	»	49,4735	»
22	Maggi dott. Costanzo	»	49,44	»
23	Martino dott. Giovanni	»	49,245	»
24	Fiasconaro dott. Gregorio	»	49,20	»
25	Campanelli dott. Michele	»	49,18	»
26	Fongo dott. Giuseppe	»	49,1663	»
27	Pennati dott. Ernesto	»	49,07	»
28	Negri dott. Angelo	»	48,95	»
29	Rossi dott. Renato	»	48,947	»
30	Molteni dott. Renzo	»	48,908	»
31	Fontana dott. Giacomo	»	48,7332	»
32	Vicini dott. Giuseppe	»	48,565	»
33	Ferranti dott. Bruno	»	48,5201	»
34	Taranto dott. Luigi (invalido)	»	48,50	»
35	Mancini dott. Claudio	»	48,22	»
36	Zani dott. Pietro	punti	48,19	su 100
37	Trecate dott. Giuliano	»	48,18	»
38	Persicalli dott. Manfredo	»	47,965	»
39	Tettamanzi dott. Falerio	»	47,76245	»
40	Gasperoni dott. Giuseppe	»	47,7164	»
41	Maurelli dott. Aldo	»	47,595	»
42	Viganò dott. Sergio	»	47,23	»
43	Plumari dott. Vito	»	47,2039	»
44	Paleari dott. Giuseppe	»	47,17	»
45	Orga dott. Basilio	»	47,09	»
46	Ortensi dott. Ennio (ufficiale di complemento)	»	47,00	»
47	Papa dott. Santino	»	47,00	»
48	Uberti dott. Luciano	»	46,58	»
49	Pierantoni dott. Dario	»	46,565	»
50	Pietrasanta dott. Giuseppe	»	46,53	»
51	Cerrati dott. Alfonso	»	46,43	»
52	Lepanto dott. Giuseppe	»	46,3185	»
53	Sanesi dott. Osvaldo	»	46,1287	»
54	Aliverti dott. Attilio	»	46,0998	»
55	Pizzetti dott. Carlo	»	45,71	»
56	Molinari dott. Emilio	»	45,66	»
57	Celsi dott. Ascanio	»	45,545	»
58	Conti dott. Adriano	»	45,29	»
59	Lodi dott. Littò	»	45,2144	»
60	Piazza dott. Camillo	»	44,95	»
61	Costa Barbè dott. Carlo	»	44,025	»
62	Pricca dott. Elio	»	43,94	»
63	Rombolà dott. Francesco	»	43,935	»
64	Caruti dott. Armando	»	43,75	»
65	Liotta dott. Nicola	»	43,529	»
66	Toscani dott. Giuseppe	»	43,1916	»
67	Viganò dott. Gianfranco	»	43,145	»
68	Fiegapane dott. Giuseppe	»	43,10	»
69	Migliorini dott. Sergio	»	42,975	»
70	Ferraresi dott. Giovanni	»	42,91	»
71	Pilleri dott. Michele	»	42,145	»
72	Scotti dott. Remo	»	42,10	»
73	De Simoni dott. Guglielmo	»	41,7496	»
74	Stramba Badiale dott. Mario	»	41,69125	»
75	Della Sala dott. Generoso	»	41,545	»
76	De Micheli dott. Walter	»	41,5332	»
77	Faccini dott. Giancarlo	»	41,275	»
78	De Matteis dott. Pasquale	»	40,50	»
79	Frigerio dott. Luciano	»	39,65	»
80	Mincione dott. Alfredo	»	38,305	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 22 febbraio 1958

Il prefetto: LIUTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto n. 1369 del 22 febbraio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti presso il comune di Milano, alla data del 30 novembre 1956, bandito con decreto prefettizio n. 9268 Div. 3/1 del 30 dicembre 1956;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, riformata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assegnazione obbligatoria degli invalidi di guerra, nonchè la circolare n. 18 del 28 febbraio 1951 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, relativa all'applicazione delle norme predette nei concorsi sanitari condotti;

Vista la lettera del comune di Milano in data 18 febbraio 1958, con la quale si comunica che solo tre medici di riparto attualmente in servizio rivestono la qualifica di mutilati e invalidi di guerra, sui quaranta posti di medico condotto delle vigenti tabelle organiche del Comune (per cui non è coperta la misura del 10 % richiesto dalla legge);

Constatato che fra i candidati idonei solo il dott. Taranto Luigi riveste la qualifica di « invalido » di guerra e può beneficiare dei provvedimenti di cui alle predette disposizioni legislative;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso sopracitato e nominati medici condotti presso il comune di Milano

1) Taranto dott Luigi (invalido);
2) Melloni dott Felice,
3) De Megni dott Nello

Il sindaco del comune di Milano è incarica o della esecuzione del presente decreto che sara pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 22 febbraio 1958

Il prefetto LIUTI

(1354)

PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto n 8760-3ª-1, in data 17 novembre 1956, con il quale e stato indetto il concorso per posti vacanti di medico condotto nella Provincia, al 30 novembre 1955,
Visti i verbali e gli atti consegnati dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n 7212 del 5 aprile 1957, modificato con decreto n 7212 3 dell'11 novembre 1957, a seguito dell'espletamento delle operazioni di concorso,
Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla Commissione medesima,
Visto l art 55 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse.

N.	Candidato		Punti	
1	Ramoino dott Giovanni Battista .	punti	51,52	su 100
2	Aicardi dott Francesco	»	48,35	»
3	Carbonin dott Giorgio	»	47 60	»
4	De Vita dott Davide	»	47,29	»
5	Rapetto dott Esule	»	46,83	»
6	Viale dott Giuseppe . . .	»	46,79	»
7	Ferrario dott Emilio	»	46,44	»
8	Casella dott Renato .	»	46 01	»
9	Visioli dott Alfredo . .	»	45,95	»
10	Serrato dott Antonio .	»	45,67	»
11	Ciocca dott Francesco .	»	45 41	»
12	Marchettini dott Fausto .	»	45,05	»
13	Languasco dott Giov Battista	»	44 49	»
14	Bessone dott Leonardo	»	44,30	»
15	Montani dott Luigi	»	44,28	»
16	Mugnaini dott Paolo	»	44,14	»
17	Novaro dott Stefano . . .	»	44,05	»
18	Scampini dott Mario	»	43 84	»
19	Marcianò dott Vincenzo .	»	43,00	»
20	Barbera dott Francesco .	»	42,68	»
21	Carassale dott Raimondo	»	42,41	»
22	Testa dott Bernardo	»	42,28	»
23	Martino dott Bruno	»	41,41	»
24	Galleano dott Giovanni Battista .	»	40,63	»
25	Merelli dott Lucio	»	40,25	»
26	Balestra dott Agostino	»	36,18	»
27	Scalfari dott Lucio .	»	35 76	»
28	Pasini dott Bruno	»	35 74	»

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 25 febbraio 1958

Il prefetto: PASSANNANTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 25 febbraio 1958, relativo all approvazione della graduatoria degli idonei al concorso a posti vacanti di medico condotto, bandito con decreto n 8760 Div. san. 3ª-1, del 17 novembre 1956,
Viste le domande dei candidati idonei, nelle quali sono state indicate le sedi, secondo l'ordine delle preferenze,
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265,
Visto l'art 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria degli idonei di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori, per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Ramoino dott Giovanni Battista: Sanremo, condotta delle frazioni Poggio e Verezzo;
2) Aicardi dott Francesco: Apricale, condotta consorziale;
3) Carbonin dott Giorgio. Airole, condotta consorziale

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 1º marzo 1958

Il prefetto: PASSANNANTI

(1395)

PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto del 20 dicembre 1956, n 29375/San., con il quale e stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1956,
Visto il proprio decreto n 26328 del 5 novembre 1957, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice,
Visti i verbali della Commissione e riconosciutane la regolarita,
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;
Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, nonche il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854, sul decentramento dei servizi dell Alto Commissariato per l'igiene e la sanita pubblica,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse.

N.	Candidato		Punti	
1	Forlani dott Rocco	punti	57,053	su 100
2	Tomassetti dott. Nicolino	»	54,187	»
3	Marchionni dott Enrico	»	53 162	»
4	Cardilli dott Domenico	»	50,809	»
5	Zicari dott Gaetano	»	50,281	»
6	Di Carlo dott Elio-Augusto . .	»	49,828	»
7	Fiore dott Sante	»	49,421	»
8	Pizzabiocca dott Enrico . . .	»	49,156	»
9	Cesarini dott Elia-Donato . .	»	49 000	»
10	Corea dott Carlo . . .	»	48 684	»
11	Graziani dott Tommaso . . .	»	48,321	»
12	Bocchetti dott Mario . .	»	48,281	»
13	D'Alessandro dott Luigi . .	»	48,187	»
14	Crescenzi dott Oliviero . .	»	47 387	»
15	Di Ponzio dott Francesco .	»	46 734	»
16	Boccacci dott Giovanni . . .	»	46,340	»
17	Vitalesta dott Giovanni . .	»	45,531	»
18	Calicchia dott Nicola . . .	»	45,443	»
19	Salvati dott Franco . . .	»	45 375	»
20	Palmisano dott Fedele . . .	»	44,615	»
21	Adabbo dott Massimo . . .	»	44,387	»
22	De Iorio dott Ugo	»	44 313	»
23	Ralli dott. Zefferino	»	43,500	»
24	Guadagni dott Ulisse	»	43,187	»
25	Carella dott Ettore	»	43 078	»
26	Laureti dott Elpidio . . .	»	43,000	»
27	Botton dott Lamberto-Walter . .	»	42 406	»
28	Calderoni dott Mario . . .	»	42 062	»
29	Grimaldi dott Armando . . .	»	42 000	»
30	Boccolini dott Ettore	»	41 468	»
31.	Di Mario dott. Demostene . . .	»	40,687	»

32. Di Ponzio dott Angelo-Antonio . punti 40,625 su 100
33. Giurazza dott. Giacomo . . . . » 40,250 »
34. Rinaldi dott. Antonio . . . . » 40,140 »
35. Cotrone dott Domenico . . . » 35,593 »

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 8 marzo 1958

Il prefetto: TIRRITO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto l'odierno decreto di pari numero, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinque posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1956;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, hanno dichiarato di voler concorrere;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

I sotto elencati candidati compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Forlani dott Rocco: Fara Sabina, 3ª condotta (Canneto);
2) Tomassetti dott Nicolino: Antrodoco, 2ª condotta;
3) Marchionni dott. Enrico: Petrella Salto, 2ª condotta (Borgo San Pietro);
4) Cardilli dott Domenico: Leonessa, 1ª condotta;
5) Zicari dott. Gaetano: Posta, condotta unica.

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 8 marzo 1958

Il prefetto: TIRRITO

(1356)

PREFETTURA DI MACERATA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n 41841 del 31 dicembre 1957, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice,

Viste le designazioni degli Enti ed associazioni interessate,

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti vacanti di ostetrica condotta di cui al bando n. 41841 del 31 dicembre 1957, è composta come appresso:

Presidente.

Troiani dott. Guido, vice prefetto.

Componenti:

Borromei dott Alessandro, medico provinciale;
Baroni prof dott. Benigno, primario del reparto ostetrico dell'Ospedale civile di Macerata,
Marconi dott. Elio, specialista in ostetricia;
Campogiani Maria, ostetrica condotta del comune di Macerata.

Segretario:

Pojaghi dott. Guido, consigliere di 1ª classe di prefettura.

Le prove di esame avranno inizio non prima del 25 aprile 1958 e si terranno presso la prefettura di Macerata

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Macerata, addì 15 marzo 1958

Il prefetto: FABIANI

(1487)

PREFETTURA DI FORLI'

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Cesena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n 42195, in data 16 dicembre 1957, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Cesena,

Visto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Viste le lettere del presidente dell'Ordine dei medici di Forlì e del sindaco di Cesena, relative alle designazioni previste dall'art. 8 lett. *a*) del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, e dall'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Cesena, è così costituita:

Presidente:

Capasso dott. Francesco, vice prefetto vicario.

Membri:

Alessandrini prof Alessandro, ordinario d'igiene presso l'Università di Bologna;
Simonetti dott Antonio, medico provinciale superiore;
Battistini prof. Gaspare, libero docente in patologia medica;
Fusaroli dott. Aurelio, ufficiale sanitario di ruolo del comune di Forlì.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate al dott. Vincenzo Chianese, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Forlì, addì 18 marzo 1958

Il prefetto: CAMERA

(1486)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.